

## Le impugnazioni del lodo nel «Collegato lavoro» (L. 4 novembre 2010, n. 183) (\*)

**SOMMARIO:** 1. LE «IMPUGNAZIONI»: LE RAGIONI DI UN PLURALE; 2. LE IMPUGNAZIONI DEL LODO DI CUI ALL'ART. 412 C.P.C.; 2.1. (SEGUE): AI SENSI DELL'ART. 808-TER, 2° COMMA, NN. 1 E 4, C.P.C.; 2.2. (SEGUE): LA «VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI DIRITTO» E «DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI»; 2.3. (SEGUE): AI SENSI DELL'ART. 808-TER, 2° COMMA, N. 3; 3. L'AUTENTICAZIONE DEL LODO: RIFLESSI SUL TEMA DELLE IMPUGNAZIONI; 3.1. (SEGUE): IL LODO *BY CONSENT* E L'ART. 2113 C.C.; 4. L'IMPUGNABILITÀ DEL LODO «AI SENSI DELL'ART. 808-TER C.P.C.»: SIGNIFICATI, IMPLICAZIONI, ADATTAMENTI; 5. LE IMPUGNAZIONI DEI LODI DI CUI ALL'ART. 412-TER C.P.C.; 6. LE IMPUGNAZIONI DEL LODO DI CUI ALL'ART. 412-QUATER C.P.C. (ESTRANEITÀ DELLE IPOTESI DELL'ART. 808-TER, 2° COMMA, NN. 2 E 3); 6.1. (SEGUE): L'IPOTESI DELL'ART. 808-TER, 2° COMMA, N. 1.; 6.2. (SEGUE): L'IPOTESI DELL'ART. 808-TER, 2° COMMA, NN. 4 E 5; 7. LE IMPUGNAZIONI DEL LODO DA CLAUSOLA COMPROMISSORIA CERTIFICATA (E LE IMPUGNAZIONI DELL'ATTO DI CERTIFICAZIONE).

—

1. Per il «Collegato lavoro» è d'obbligo il plurale di «arbitrati», e per conseguenza di «lodi», al riguardo dei quali è stata già stimata l'irriducibilità *ad unum*<sup>1</sup>. Conseguenza ulteriore sarebbe di per sé quella che anche il tema delle «impugnazioni» sia tendenzialmente declinato al plurale, se non fosse che di impugnazioni *lato sensu* ha da dirsi, qui, pure per ragioni diverse.

2. La prima specie di «risoluzione arbitrale della controversia» è data dall'art. 412 c.p.c., non più destinato a ospitare la materia del «verbale di mancata conciliazione», ma supponendo pur sempre la mancata (siccome *non ancora* ovvero *non più* possibile) «riuscita» del tentativo di conciliazione comunque intrapreso da entrambe le parti<sup>2</sup>.

Le parti, infatti, «in qualunque fase» o «al suo termine», «possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia», mediante «lodo» propriamente detto, che «produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile»: in sostanza, è l'altrimenti nota

---

(\*) E' il testo, con l'aggiunta di note, col quale l'A. ha contribuito al «confronto» che «tra giuslavoristi e processualisti» si è tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II il 26 gennaio 2011, per iniziativa del Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economico sociali e del relativo Dottorato di ricerca in diritto processuale civile, sotto il titolo di «Riflessioni sulla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. «Collegato Lavoro»)». E' dedicato, con deferenza, alla memoria del professor Elio Fazzalari, e perciò destinato alla Sua *Rivista*.

<sup>1</sup> Cfr. G. della Pietra, *Un primo sguardo all'arbitrato nel collegato lavoro*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), § 1; cfr. anche De Cristofaro, *Il nuovo regime delle alternative alla giurisdizione statale (ADR) nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa ed arbitrato liberalizzato*, in *Lavoro nella giur.*, 2011, 57 ss.

<sup>2</sup> Il modello è diffuso: si veda, per esempio, il nuovo Statuto dell'Ufficio del lavoro della Sede apostolica, in vigore dal 1° gennaio 2010: Picardi, *Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dell'Ufficio del lavoro della Sede apostolica*, in Auletta, Califano, della Pietra, Rascio (a cura di), *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 626. Mi sembra perciò non condivisibile la incompatibilità tra fasi di conciliazione e arbitrato pur se amministrato dagli «stessi commissari», ciò che ritiene Zucconi Galli Fonseca, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma*, in *Riv. arb.*, 2008, 481. Altro è, invece, criticare la soluzione, come fa Borghesi, *L'arbitrato ai tempi del «Collegato lavoro»*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), § 1; altro ancora l'elogiarla, come fa Tiscini, *Nuovi (ma non troppo) modelli di titolo esecutivo per le prestazioni derivanti dal contratto di lavoro: il verbale di conciliazione stragiudiziale dopo il restyling della l. n. 183/2010 (cd. collegato lavoro)*, *ivi*, § 10.

«determinazione contrattuale», immunizzata pregiudizialmente dai *modi* dell'impugnazione alla quale rimangono altrimenti esposti i negozi sopra «diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili»; lodo, perciò, che rimane *soltanto* «impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter».

2.1. Al principio si pone, dunque, un vero e proprio «compromesso» ai sensi dell'art. 807 c.p.c., che dev' «essere fatto per iscritto», «a pena di nullità»<sup>3</sup> (tanto che al modo di un corollario sta, allora, l'esplicito obbligo di fare «per iscritto» anche l'eventuale dichiarazione di «accettare la decisione arbitrale», ciò che definirei propriamente come «convalida» del lodo annullabile o «ratifica» di quello inefficace: art. 412, 4° comma). La serie delle specialità di tale compromesso consiste:

- 1) nell' «inserzione automatica» (art. 1339 c.c.) di un «termine per l'emanazione del lodo» non «super[iore a] sessanta giorni dal conferimento del mandato», donde -se non può *mai* generarsi alcuna causa di invalidità della «convenzione di arbitrato» (art. 808-ter, 2° comma, n. 1)-, si consente di farne pur *sempre* (non già o soltanto *condicio juris* per l'efficacia del lodo<sup>4</sup>) una delle «regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo» a norma dell'art. 808-ter, 2° comma, n. 4<sup>5</sup>, tanto più che è espressa la previsione *ex lege* che, alla scadenza, «l'incarico deve intendersi revocato»;
- 2) nell'inserzione doverosa (e insurrogabile dal Legislatore per le norme derogabili) delle «norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese», non esclusa l'«equità»; e qui, invece, l'eventuale deficienza dei compromittenti nell'indicazione sembra poter rendere

---

<sup>3</sup> Non credo si possa derivare dalla previsione di mera annullabilità del lodo irrituale di seguito a convenzione «invalida», ai sensi dell'art. 808-ter, 2° comma, n. 1), c.p.c., la negazione della sanzione di «nullità» a presidio della forma scritta del compromesso: anche per la transazione, prototipo del negozio secondario, è regola, infatti, l'annullabilità quando essa risulta «fatta relativamente a un titolo nullo» (art. 1972, 2° comma, c.c.). Registro tuttavia che non vi è univocità sul punto, fino a ritenere la stessa inessenzialità della forma scritta per il compromesso in parola: ne dà conto anche della Pietra, *op. cit.*, § 2. Borghesi, *op. cit.*, § 2., sostiene, peraltro, che trattasi di compromesso assai peculiare, tanto che «dovrebbe valere per la singola procedura, estinta la quale, le parti tornano libere di adire il giudice togato».

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 12 settembre 1984, n. 4794.

<sup>5</sup> Cfr. Izzo, in Capponi e Briguglio (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova 2009, II-2, 888 ss., e, se si vuole, Auletta, *Termine per la decisione*, in Menchini (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova 2010, 396 ss. Nell'ambito di un arbitrato *ex lege* -genere al quale agevolmente si rapporta la specie che qui occupa- appartiene naturalmente al *voluta* delle parti «come condizione di validità del lodo» ciò che prima è stato, in realtà, come tale *voluta* dal legislatore. Per De Cristofaro, *op. cit.*, 64, la materia è da regolare per «analogi[a]» mediante l'art. 821.

«invalida» la convenzione (art. 808-ter, 2° comma, n. 1). Una diversa soluzione (per esempio, quella dell'inefficacia *ex art. 1711 c.c.*<sup>6</sup>) getterebbe l'ipotesi della deficiente indicazione fuori delle «controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale»: esito che, pur senza potersi escludere tutte le volte che non di «validità del lodo» in senso stretto si tratta, verrebbe comunque a impedire l'applicazione della disciplina dell'art. 412, 4° comma, cioè di una disciplina votata alla più rapida e sicura stabilizzazione della decisione<sup>7</sup>.

Un'alternativa credo possa darsi nell'assumere «le norme invocate dalle parti» quali limiti essenziali alla «convenzione», e così rimarrebbe concepibile l'annullabilità del lodo -da tenersi, in casi siffatti, per «pronunciato su conclusioni che esorbitano [*necessariamente*] dai suoi limiti»- se «la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale» (art. 808-ter, 2° comma, n. 1).

In ogni caso, però, andrebbe ritenuta la inerenza al «contenuto del mandato», *i.e.* ai «limiti» del compromesso, delle norme inderogabili poiché la loro applicazione mi sembra, in via di principio, uno degli atti «che sono necessari» a norma dell'art. 1708 c.c. e che per forza delle cose «il mandato comprende».

2.2. Non pertiene, secondo me, al discorso relativo al compromesso (e ai riflessi della patologia di esso sul regime di impugnazione del lodo) quello che pure deve svolgersi intorno all'infrazione delle «norme invocate dalle parti», laddove queste risultino concretamente presenti nella convenzione voluta dai compromittenti: si tratta, infatti, delle norme «a sostegno delle loro pretese» ovvero dell'«equità», che è sempre e soltanto un criterio di (*giustizia* peraltro, e non di *validità*, né comunque attinente al *procedimento* ma esclusivamente alla) «decisione» (arg. *ex art. 113 c.p.c.*).

Intendo dire che, di massima, dovrebbe estromettersi tal genere di norme da quelle che le parti potrebbero aver imposto «come condizione di validità del lodo» così elevandole a indicatori del vizio di cui all'art. 808-ter, 2° comma, n. 4). Tuttavia, l'essentialità ritenuta *ex lege* («le parti devono indicare ...»), recita l'art. 412, 2° comma, n. 2) induce a condividere la contraria

---

<sup>6</sup> Cfr. Cass. 10 marzo 1995, n. 2802.

<sup>7</sup> A Borghesi, *op. cit.*, § 2., l'indicazione delle «norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese» «pare più un requisito della domanda arbitrale, che non dell'accordo compromissorio». L'A. ne conclude perciò che «può anche mancare».

opinione, quella che più in generale postula l'annullabilità del lodo libero, proprio ai sensi dell'art. 808-ter, 2° comma, n. 4), per infrazione delle istruzioni normative effettivamente date dalle parti, sebbene non concernenti le pure «forme» (alle quali allude invece l' apparentemente omologo art. 829, 1° comma, n. 7) siccome «le regole del mandato attribuito agli arbitri liberi debb[on]o essere sempre ritenute essenziali, salvo prova contraria»<sup>8</sup>: prova contraria che qui non può ricorrere stante la presunzione legale di essenzialità<sup>9</sup>.

Del resto, almeno per le «regole di diritto» (e tali sono anche i limiti all'espansione dell'equità appositamente segnati da «principi generali dell'ordinamento e [...] regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari»: art. 412, 2° comma, n. 2<sup>10</sup>), ivi incluse quelle «dei contratti e accordi collettivi», una soluzione a-simmetrica rispetto al lodo rituale (presidiato

---

<sup>8</sup> Bove, *Arbitrato irrituale*, in Menchini (a cura di), *op. cit.*, 95.

<sup>9</sup> Sull' assioma della «natura dispositiva dell'arbitrato introdotto dalla l. n. 183/2010», Boccagna, *L'impugnazione del lodo arbitrale*, in Cinelli e Ferraro (a cura di), *Contenzioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183*, Torino, 2011, 152 ss., sostiene che la violazione censita dall'art. 808-ter, 2° comma, n. 4) «non può essere riferita alla violazione delle norme sostanziali applicabili al merito della controversia»; e che il rinvio agli «effetti» dell'art. 2113, 4° comma, c.c. «avrebbe il significato di derogare all'ordinario regime di impugnazione del lodo irrituale, escludendo l'impugnazione per contrarietà a norme imperative di cui all'art. 1418 c.c.», e ciò almeno «in caso di compromesso». Naturalmente le conclusioni (inerenti «l'inoppugnabilità del lodo contrario a norme inderogabili di legge o di contratto collettivo»: pgg. 145 s.) sono estese all'arbitrato d'equità. L'art. 808-ter, 2° comma, n.4) si applicherebbe, perciò, soltanto all'ipotesi che gli arbitri «abbiano adottato un criterio di giudizio *diverso* da quello indicato dalle parti».

Diversamente scrive Bove, *ADR nel c.d. collegato lavoro (Prime riflessioni sull'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), § 6., che così opina: «Se non vengono in gioco norme inderogabili, il lodo è impugnabile, in virtù del n. 4) del comma 2° dell'art. 808-ter»; «se, invece, vengono in gioco norme inderogabili, si dovrebbe escludere ogni sanatoria [...] perché l'art. 808-ter si occupa [...] non anche di motivi di nullità»; e tuttavia, poiché l'art. 1418, 1° comma, c.c. «fa comunque salva una diversa disposizione di legge» (che nella specie si collega all'art. 2113, 4° comma), si ha la conseguenza che pur quando «non veng[a]no in gioco le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 2113 c.c. [rimane] comunque sempre immaginabile l'impugnazione del lodo irrituale di cui all'art. 412 c.p.c. per violazione di norme imperative in virtù del peculiare rimedio disciplinato nel comma 4° dello stesso art. 412». «In altri termini, il richiamo all'art. 2213, comma 4°, c.c. non implica che il lodo in commento non sia impugnabile per violazione di norme inderogabili, ma implica solo che esso non sia impugnabile nei modi indicati dagli altri commi della stessa norma» (nota 35).

Secondo Borghesi, *op. cit.*, § 9., «i motivi di doglianza proponibili non sono solo quelli enumerati dal codice di procedura civile, ma anche quelli basati sulle norme sostanziali che non sono coperte dall'inoppugnabilità sancita dall'art. 2113, comma 4, c.c. o sui principi generali dell'ordinamento o, ancora, su quelli che regolano la materia [...]. Resta dunque esclusa la censurabilità del giudizio di fatto, se non sotto il profilo del c.d. errore revocatorio, nonché di quello di diritto relativamente all'applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo derogabili, oltre a quelle inderogabili rientranti nell'area dell'annullabilità»

<sup>10</sup> Conf. De Cristofaro, *op. cit.*, 68.

«sempre» dalla garanzia dell'impugnazione per nullità in materia: art. 829, 4° e 5° comma) sarebbe effettivamente inspiegabile in un contesto di totale ibridazione dei modelli<sup>11</sup>.

2.3. Viceversa, inerisce ancora -ma senza dubbi, stavolta- alla speciale «convenzione di arbitrato» che occupa qui il tema dei riflessi, in sede di impugnazione del lodo, della patologia riguardante l'«affida[mento] alla commissione di conciliazione [de] il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia» (art. 412, 1° comma)<sup>12</sup>.

Il riferimento è alla «commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413», «istituit[a] presso la Direzione provinciale del lavoro» e la cui formazione varia da nove a tre componenti, secondo una «composizione» predeterminata: «in ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori» (art. 410, 4° comma).

Ora, poiché la disciplina legislativa assicura di per sé che la «commissione di conciliazione» agisca «in numero dispari» (e plurimo) di arbitri, e l'ammissibilità del compromesso deve riconoscersi «in qualunque fase» successiva alla «richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione», consegnata o spedita ai sensi dell'art. 410, 5° comma, pare evidente come, secondo le circostanze, il compromesso possa contenere già «la nomina degli arbitri» tra coloro che possono costituire, quali membri effettivi o supplenti, la commissione ovvero soltanto l'indicazione de «il numero di essi [o] il modo di nominarli» (art. 809, 2° comma).

---

<sup>11</sup> L'ibridazione nel corso dell'iter parlamentare aveva raggiunto l'acme quando era stato testualmente previsto finanche il richiamo all'art. 825 c.p.c. «che costituiva davvero una contraddizione intermini all'interno di una norma che, per quanto riguarda la disciplina di efficacia ed impugnativa del lodo, faceva richiamo all'art. 808-ter: ossia ad una disposizione il cui comma 2 testualmente certifica l'incompatibilità del lodo contrattuale con il medesimo art. 825» (De Cristofaro, *op. cit.*, 69).

In generale, considerazioni sulla naturale convergenza delle impugnazioni dei lodi, irrituale e rituale, sono pure in Giorgetti, *Profili espansivi nell'impugnazione del lodo libero*, in Auletta, Califano, della Pietra, Rascio (a cura di), *op. cit.*, 409 ss. A mio giudizio, si tratta qui di ricostruire anche una simmetria *ex post* con quanto l'art. 806, 2° comma, continua a prescrivere *ex ante*, cioè che «le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro». Non sarebbe conseguente, allora, l'ordinamento che escludesse *a valle* il sindacato in ordine al rispetto delle norme (di legge o negoziali collettive) che, già nella *presupposizione* della fonte normativa che autorizza l'arbitrato (cioè: *a monte*), devono costituire l'antecedente necessario di ogni singola convenzione compromissoria e, quindi, del lodo che specificamente venga ad attuarla.

<sup>12</sup> Su *Il contratto di arbitrato*, si veda Marullo di Condojanni, Milano, 2008, spec. 22 ss. (in ordine al problema qualificativo del negozio e alla critica della tesi del «mandato»).

Consegue da questo che «forme» e «modi stabiliti dalla convenzione» per la nomina degli arbitri si traducono in particolari parametri di validità del lodo: parametri che naturalmente implicano rinvio alle regole di legittimazione primaria dei designati e del collegio che essi entrano a comporre, i quali *in tanto* possono fungere da arbitri *in quanto* siano, prima, (almeno in astratto) capaci di agire quale «commissione di conciliazione».

In sintesi, un collegio formato in modo contrario alle regole di composizione della commissione genera un lodo annullabile in base all'art. 808-ter, 2° comma, n. 2), e non anche ai sensi del n.3) poiché quest'ultima ipotesi (del lodo «pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro») non fa riferimento a regole di legittimazione diverse dalla piena «capacità legale di agire» ai sensi dell'art. 812<sup>13</sup>.

3. Costante, dunque, rimane che «il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter»: si tratta, per la connessione delle disposizioni, del «lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri *e autenticato*».

3.1. Come si legge, l'efficacia piena della determinazione contrattuale è subordinata al compimento di un atto di un terzo, additivo rispetto agli elementi ordinariamente perfettivi della fattispecie del giudizio e costituito dalla sottoscrizione degli arbitri: l'autenticazione, appunto. E qui di seguito occorre allora verificarne l'incidenza sopra l'impugnabilità del lodo.

A mio avviso, il riferimento all'autenticazione potrebbe non correre univocamente alla certificazione di identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale autorizzato (art. 2703 c.c.), quanto a un adempimento omologo di quello che compete al Direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato quando, per il verbale di conciliazione, la relativa redazione sia avvenuta «in sede sindacale», cioè non «presso la commissione di conciliazione» stessa: in tal caso al Direttore viene infatti demandato di «accerta[r]ne l'autenticità». Ciò che

---

<sup>13</sup> Se ne può ricavare conferma dalla recente previsione dell'art. 241, comma 5, del Codice degli appalti, secondo il quale «Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile». Infatti, la disposizione speciale, così modificata dall'articolo 5 d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, muove appunto dal presupposto che la (omologa) previsione di invalidità del lodo (rituale) si richiami naturalmente alle sole incapacità di agire dell'arbitro.

allo stesso modo potrebbe accadere quando componenti della commissione di conciliazione abbiano formato l'atto arbitrale, cioè abbiano accidentalmente agito fuori della missione conciliativa alla quale sono stabilmente destinati come «commissione», non mai pre-esistendo essi come collegio arbitrale. Anche in tal caso, allora, il «visto» di autenticità consentirebbe all'Ufficio pubblico di ri-appropriarsi (il che potrebbe avvenire in qualsiasi momento, ritengo) del documento allogeno (ai cui autori, quando agenti in qualità di arbitri, «non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio»: art. 813, 2° comma) così che possa darsi il dispiegamento completo dell'efficacia di negozio eventualmente ricettivo di rinunzie e transazioni dei diritti del prestatore: un'efficacia che, in tal modo, rimarrebbe ulteriormente connessa a forme di intervento del potere pubblico (art. 2113, 4° comma, c.c.).

Una ricostruzione del genere sopprimerebbe in radice l'ipotesi che deficienze dell'autenticazione si trasformino in fattori di patologia del lodo, non la sua validità venendo in rilievo, e forse neppure la relativa efficacia nei limiti in cui questa concretamente potesse prescindere dalla finale appropriazione dell'atto alla sede pubblica di composizione dei conflitti di lavoro (la contraria regola, infatti, concerne pur sempre «rinunzie e transazioni», non già il lodo in quanto tale). Nondimeno, l'autenticazione *de qua* manterrebbe, per esempio, le caratteristiche del «fatto che stabilisc[e] in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento», a norma dell'art. 2704, 1° comma, c.c.: il che prenderebbe rilievo, magari, ai fini della prova dell'emanazione del lodo nel «termine [...] spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato».

Poi, se si trattasse di autenticazione in senso proprio, e non di quella peculiare certificazione che alimenta il presente argomento, almeno «relativamente alle obbligazioni di somme di denaro» la scrittura privata degli arbitri, mandatari delle parti, avrebbe immediatamente natura di «titolo esecutivo» ai sensi dell'art. 474, 1° comma, n. 2), c.p.c.<sup>14</sup>, e più non riuscirebbe comprensibile la necessità di avveramento delle condizioni *ne ante quem* viene prescritta la ulteriore formazione soltanto per via giudiziaria del titolo esecutivo che trova base nel lodo medesimo (art. 412, 4° comma: «Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto»).

---

<sup>14</sup> Dubbi sul punto emergono alla lettura di Zucconi Galli Fonseca, *op. cit.*, 472; sembra non averne, invece, Capponi, *Le fonti degli arbitrati in materia di lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 370, nell'escludere l'idoneità del lodo autenticato a fungere, in qualsiasi misura, da titolo esecutivo anteriormente all'*exequatur*.

Tuttavia, sono seri i dubbi che nutro a proposito della praticabilità della soluzione<sup>15</sup>: a cominciare dal testo col quale il «Collegato lavoro» ha emendato l'art. 2113, 4° comma, c.c., che adesso richiama espressamente la «conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli [...] 412-ter e 412-quater» e nel quale nessun riferimento viene fatto, perciò, all'art. 412 né all'arbitrato *tout court*; e potrei continuare con la notazione che di lodo «autenticato» si dice altresì all'art. 412-quater, 10° comma, quando il codice descrive il prodotto giustiziale del «collegio di conciliazione e arbitrato irrituale» e al quale sembra rimanere alieno ogni possibile inerenza a uffici pubblici di sorta, con quanto ne viene in termini di irripetibilità dell'argomento svolto circa il significato dell'autentica in questione.

Eppure il tentativo di annichilire, per quanto possibile, la funzione di requisito di validità (al modo di previsioni quale quella dell'art. 241, comma 9, Codice degli appalti: «Il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici», prima che fosse modificata dall'art. 5 d.lgs. 20 marzo 2010, n.53 nel senso che «Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici») sembra doversi coltivare per ragioni in ultimo intese alla stabilizzazione degli effetti della decisione.

Così, mi sembrerebbe di poter ritenere che, in difetto di autenticazione delle sottoscrizioni degli arbitri irrituali (ove tanto si ritenga compatibile con l'art. 823, 1° comma, c.c., che certo implica logicamente l'esclusività del concorso degli arbitri, e non anche di terzi, alla formazione della decisione, insomma: *extra omnes!*), soltanto qualora trattasi sostanzialmente di lodo *by consent*<sup>16</sup>, cioè di lodo meramente ricettivo della «soluzione [...] sulla quale [le parti] concordano», come pare implicato dall'art. 412, 1° comma, il lodo stesso possa rimanere esposto, non già alle stringenti forme e termini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 808-ter,

---

<sup>15</sup> Il terzo comma dell'art. 412 è richiamato per la disciplina altresì dell'arbitrato amministrato da camera arbitrali istituite dagli organi di certificazione (art. 31, comma 12, del «Collegato lavoro»): secondo della Pietra, *op. cit.*, § 4., l'omesso rinvio anche al comma anteriore implica l'inibizione all'uso dell'equità in questi arbitrati quale regola di decisione delle controversie.

<sup>16</sup> Cfr. in argomento J. Krislov, *The Consent Award in Labor Arbitration: Where and Why?*, in *Labor Law Journal* 46, n. 11 (Novembre 1995), 685 ss.; per l'esclusione dell'*award by consent* nell'arbitrato rituale v., tuttavia, Corsini, *Award by consent ed obbligo decisorio degli arbitri*, in Auletta, Califano, della Pietra, Rascio (a cura di), *op. cit.*, 289 ss.; per dubbi sull'applicabilità dell'art. 2113 c.c. al lodo irrituale, v. Zucconi Galli Fonseca, *op. cit.*, 477 s.



bensì alle più larghe, e finanche stragiudiziali modalità dell'art. 2113 c.c., laddove la determinazione dia pura forma alla sostanza di «rinunzie e transazioni» di genere invalido<sup>17</sup>.

In altre parole, deve normalmente ritenersi inessenziale l'autenticazione, e certamente deve ritenersi che la relativa carenza non affetti la perfezione né la validità del lodo, tanto meno l'ammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 808-ter, nell'elenco dei cui motivi neppure rientra l'ipotesi, peraltro estranea *ratione obiecti*, come detto, alla «validità del lodo». Senza l'autenticazione, però, la veste del lodo che copra rinunzie e transazioni invalide non toglie al lavoratore anche la possibilità di diversamente «adire l'autorità giudiziaria» sul rapporto precariamente velato dall'atto (non dalla soluzione di giustizia) arbitrale.

L'autenticazione, in aggiunta all'effetto impeditivo dell'impugnazione a norma dell'art. 2113 c.c., conferisce comunque al lodo l'efficacia «tra le parti» di titolo esecutivo per la riscossione dei crediti di denaro [arg. ex artt.1387, 1388, 1704 c.c., 412, 3° comma, 474, 2° comma, n. 2), c.p.c.]; efficacia altrimenti inibita per tutto il tempo occorrente a precludere o escludere l'annullamento del lodo e comunque acquisibile, per le obbligazioni diverse da quelle aventi per oggetto crediti pecuniari, soltanto per il tramite dell'*exequatur*.

4. Naturalmente, non è destinata a trovare spazio apposito qui la disputa in ordine al carattere chiuso o meno dei motivi di «[in-]validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter» (del resto, una residua azione di nullità rispetto all'impugnazione espressamente prevista sarebbe a quest'ultima legata come vaso comunicante<sup>18</sup>) ovvero quella sul carattere eventualmente anche rescissorio del giudizio di impugnazione (a riconoscere il quale sarei tuttavia incline poiché all'inderogabile prescrizione, qui, sulla competenza del tribunale «in funzione di giudice del lavoro» fa, invece, riscontro, per l'eventuale lodo rituale nella materia che occupa, sempre la competenza della Corte d'appello *tout court*, peraltro con esplicita riserva alle parti, lì, di «diversamente stabili[re]» per la fase rescissoria, appunto).

---

<sup>17</sup> Secondo Ferraro, *La conciliazione nelle controversie di lavoro*, in Carinci e Persiani (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, IX, *Il diritto processuale del lavoro*, coordinato da Vallebona, in corso di pubblicazione, pg. 18, nt. 18 (del dattiloscritto letto per la gentilezza del suo autore), trattasi, a proposito della locuzione descrittiva degli effetti del lodo, di «formula che comporta la possibilità che il lodo arbitrale incorpori rinunce e transazioni a diritti derivanti da norme inderogabili di legge e di contratto collettivo da ritenersi valide e come tali inoppugnabili».

<sup>18</sup> Vi rifluiscono, ove se ne diano, le ipotesi di «nullità radicale» che sfuggono, secondo la giurisprudenza, alla stessa riferibilità all'art. 2113 c.c.: cfr. De Dristofaro, *op. cit.*, 69.

Difatti, la specialità dei contenuti della determinazione contrattuale di giustizia non altera il profilo formale che quelle dispute attingono.

Né, a dire il vero, le innovazioni calate dal «Collegato lavoro» toccano la disciplina dell'impugnazione del lodo dal punto di vista della competenza, dei gradi di giudizio rimanenti o del termine poiché, seppure dietro la nuova premessa che «il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter», tuttavia sia la competenza del «tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato», sia la decisione «in unico grado» (rilevante a norma dell'art. 360, 1° comma), che, infine, il termine breve di «trenta giorni dalla notificazione del lodo» vengono mutuati tali e quali dal previgente art. 412-*quater*.

Senonchè, le disposizioni apparentemente confermate nel nuovo contesto finiscono per assumere realmente un differente significato normativo poiché nessuna di esse sarebbe ricavabile in maniera piana dall'assorbente previsione, altrimenti cogente in forza dell'art. 808-ter, 2° comma, per cui «il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I»: disposizioni -quelle del Libro I- dalle quali né la rilevanza esclusiva della «sede dell'arbitrato», né l'«unico grado» di merito né il termine breve per l'esercizio dell'azione di annullamento avrebbero potuto dedursi per via interpretativa, sicchè tali circostanze normative segnano tratti di accentuata specialità della disciplina rispetto allo statuto generalmente proprio dell'impugnazione del lodo contrattuale.

Anzi, questi peculiari caratteri ben possono mutare il senso delle conclusioni che, in alcuni temi dubbi, la dottrina aveva ipotizzato di prendere, quali esemplarmente la residuale applicabilità del termine di prescrizione pari a cinque anni per promuovere l'«azione di annullamento» o l'opponibilità *sine die*, per via di eccezione, dell'«annullabilità [...] dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto». Invero, almeno quest'ultima opzione sembra incompatibile con lo spirito della previsione che dalla sola decorrenza del termine breve senza che ne sia seguita l'impugnazione mediante deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale fa scaturire la fattispecie costitutiva del potere del giudice di «dichiarare il lodo] esecutivo con decreto» (art. 412, 4° comma). Vero è che l'annullabilità non concerne certo la «regolarità formale del lodo», che invece è l'oggetto della cognizione giudiziaria finalizzata all'*exequatur*, ma altrettanto certamente non sarebbe armonico, se non esistesse un minimo comun denominatore tra gli stessi accadimenti, l'aver posto come tra loro fungibili (al medesimo effetto di far conseguire l'*exequatur*) il «decorso [di] tale termine», la «convalida» ai sensi dell'art. 1444 c.c. e la sentenza

reiettiva della domanda di annullamento («Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale ...»): accadimenti tutti che, se divergono quanto alla efficacia di escludere il «motivo di annullabilità» (specialmente considerando che della sentenza negativa neppure viene richiesto che sia passata in cosa giudicata), ben possono condividere l'efficacia (almeno) di precluderne l'ulteriore l'accertamento *ope exceptionis*.

Oltremodo problematica rimane invece la tesi da prediligere circa il termine lungo per l'esercizio dell'azione: non minori, anzi più forti proprio nel contesto che si sta esaminando adesso, paiono i sintomi legislativi che lasciano concludere per la condivisione di un termine finale (di decadenza) omologo di quello che vige per il lodo rituale (non essendo remota la praticabilità del rinvio anche all'art. 828, 2° comma, dall'art. 808-ter, 1° comma, donde, tolti gli artt. 824-bis e 825, tutte le altre «disposizioni» del Titolo VIII del Libro IV «si applicano»). In ogni caso, anche «decorso tale termine» (lungo), e non soltanto -cioè- quello «di trenta giorni dalla notificazione del lodo» come il testo del codice sembra prescrivere (in guisa di specialità rispetto al solo art. 828, 1° comma), si realizza la fattispecie che, in assenza di impugnazione, abilita all'emissione dell'*exequatur*<sup>19</sup>.

5. Non è il caso di estromettere pregiudizialmente, «nelle materie di cui all' articolo 409», dalle «modalità» di arbitrato<sup>20</sup>, l'arbitrato-base del codice di rito visto il tenore attuale dell' art. 412-ter che rinvia alle «modalità previste dai contratti collettivi»: e poiché l' alternativa tra rituale e irrituale era già stata coniugata appunto nel senso di *modalità* plurime dell' arbitrato senz'altro, forse neppure è il caso di escludere che la previsione, allo stato vuota, dell' art. 412-ter («Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione

---

<sup>19</sup> In tema, con argomenti in parte analoghi, V. Verde, *Sulla natura dell'arbitrato nelle controversie di lavoro e sulla decorrenza del termine di impugnazione del lodo*, in Auletta, Califano, della Pietra, Rascio (a cura di), *op. cit.*, 871 ss.; adde Colosimo, *Il procedimento arbitrale contemplato dall'art. 7, comma 6, Legge 20 maggio 1970, n. 300: sui termini di prescrizione per l'impugnativa del lodo in mancanza di notifica*, in *Riv. arb.*, 2010, 135 ss. Secondo Boccagna, *op. cit.*, 158, l'ipotesi, che comunque viene scartata, alla quale ragguagliare l'eventuale termine lungo, sarebbe quella che trova base nell'art. 327 (cioè, del termine semestrale).

<sup>20</sup> E qui, se l'ascendenza del lessico legislativo, fosse autenticamente dottrinale, non potrebbe celarsi oltre l'identità dell'A. che per primo ha classificato l'ancipite previsione del Titolo VIII del Libro IV del c.p.c., tra «arbitrato» (rituale) e «arbitrato irrituale», in termini di «modalità» alternative: Sassani, *L'arbitrato a modalità irrituale*, in *Riv. arb.*, 2007, 25.

collettiva») possa riempirsi dell'autorizzazione a convenzioni di arbitrato idonee a sopportare l'emissione di un lodo *anche non contrattuale*<sup>21</sup>.

6. Dove, viceversa, al termine di «modalità» non si è inteso dare significati diversamente pregnanti, così disvelando di tal nome la sostanza di una pura variante procedurale dell'unico tema del «lodo contrattuale», qui è nell'art. 412-*quater* («Altre modalità di conciliazione e arbitrato»). Vi è stabilito il procedimento che si tiene «innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale», «composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte» tra particolari categorie professionali.

Si tratta ancora di un arbitrato da compromesso; compromesso che, non simultaneamente come nella dinamica formativa della omologa convenzione pare descrivere l'art. 412, può venire in essere diacronicamente tra «ricorso» della parte attrice ed eventuale «accetta[zione]» della «parte convenuta», la quale «nomina il proprio arbitro di parte».

Ora, di là di questo lessico *politically incorrect* che viene impiegato (unitamente a regole di dubbia correttezza sostanziale, qual è quella secondo la quale «ciascuna parte provvede a rimborsare l'arbitro da essa nominato»<sup>22</sup>), si tratta di fare una preliminare notazione: non si

---

<sup>21</sup> La tesi è avversata da Borghesi, *op. cit.*, § 3., secondo il quale trattasi di arbitrato «irrituale» a norma del c.p.c.; sennonché, l'argomento, unico, tratto dall'inclusione dell'art. 412-*ter* nel novero dei richiami operati dall'art. 2113 c.c. (onde andrebbe per forza postulata la natura negoziale del lodo) non tiene adeguato conto che il richiamo è letteralmente operato alla «conciliazione intervenuta ai sensi de[ll'articolo] 412-*ter*», non anche all'arbitrato. Per il carattere irrituale dell'arbitrato ai sensi dell'art. 412-*ter* è anche De Cristofaro, *op. cit.*, 69.

<sup>22</sup> Secondo l'art. 412-*quater*, 11° comma, «le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte [...] sono liquidate nel lodo ai sensi degli artt. 91, primo comma, e 92»: questa disposizione (che sembra escludere un esercizio del potere di liquidazione fuori del lodo, al modo di quanto consente invece l'art. 814, 2° comma), lascia seguire, con l'attribuzione del potere di auto-liquidazione (sia pure in misura legalmente etero-determinata in percentuale del «valore della controversia dichiarato», rispettivamente, del 2% e dell'1% per il presidente e per l'arbitro di parte) del compenso, uno speculare onere di impugnazione del lodo *in parte qua*: onere normalmente assente poiché la *liquidazione* del compenso dell'arbitro (non la finale soggezione in tutto, in niente o in parte al carico di questo) è notoriamente intesa quale proposta contrattuale rivolta alle parti. In linea di principio, tuttavia, poiché il micro-sistema (nel quale si inserisce anche l'art. 412-*quater*, 12° comma) non sembra attribuire alle parti obblighi di solidarietà verso gli arbitri o reciproci diritti di rivalsa tra di esse, e dunque esclude, in deroga all'art. 814 c.p.c. (*contra* Borghesi, *op. cit.*, § 5., ma non lo sarebbe in assoluto la giurisprudenza: Cass. 21 gennaio 2010, n. 1007), che la «condanna alle spese» contenuta nel lodo possa costituire un nuovo diritto di una verso l'altra parte con riguardo alla liquidazione del compenso degli arbitri (ciascuno dei quali ha invece diritti, eventualmente pro quota, verso una pre-determinata parte, la quale conserva gli obblighi corrispondenti sempre e soltanto verso due degli arbitri), l'impugnazione della liquidazione eventualmente illegittima nulla ha a che fare con l'art. 808-*ter* c.p.c., essendo liberamente governabile a mente dell'art. 1711 c.c., cioè in una controversia tra parte e arbitri interessati. Siffatta controversia, tuttavia, muovendo da una scrittura privata autenticata (attuativa anche del

verte, a proposito del compromesso che interessa, in una fattispecie omologabile a quella censita nell'art. 817, 2° comma, cioè del «la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi [anche in caso di] inesistenza [...] della convenzione d'arbitrato». E non soltanto perché la mancata «eccezione d' incompetenza» è di regola solamente preclusiva del diritto di impugnare il lodo «per questo motivo» (rimanendo senza dubbio ammissibile il *non liquet* degli arbitri); ma soprattutto perché l' inesistenza di un' anteriore convenzione d'arbitrato è -a norma dell' art. 412-*quater*, 4° comma- surrogata *ex lege* già dalla «nomina [de]l proprio arbitro di parte» a cura del soggetto destinatario del ricorso (ricorso, il quale, a sua volta, «cont[ien]e la nomina dell' arbitro di parte»).

Dunque, mentre per l'eccezione d'incompetenza la nomina degli arbitri (di tutti gli arbitri, e perfino la loro accettazione) è un presupposto della disciplina relativa alla (eventualmente ulteriore) *inesistenza* della convenzione d'arbitrato, nel compromesso che occupa qui la nomina dei soli arbitri di parte tiene già luogo della irretrattabile convenzione di arbitrato<sup>23</sup>, sicchè in via tendenziale più non vi è spazio («successiva[mente] all'accettazione degli arbitri») per una disciplina della sua *inesistenza* né per una del genere dell'art. 817, 2° comma.

Se la nomina di «un rappresentante di ciascuna delle parti» ha, senza bisogno d'altro, la virtù di concorrere a realizzare la convenzione di arbitrato, la nomina del «terzo membro, in funzione di presidente, scelto [...] tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione» è estranea alla convenzione in quanto tale, e parimenti estraneo rimane il problema legato al difetto, originario o sopravvenuto, dei requisiti soggettivi dell'arbitro. Perciò, non pare applicabile alla vicenda dell'arbitro non titolato nei modi imposti dalla legge la previsione dell'art. 808-*ter*, 2° comma, n. 1), o 2), poiché l'uno e l'altro usano quale *standard* di validità proprio e soltanto la «convenzione»<sup>24</sup>. Quando invece

---

contratto di arbitrato tra parti e arbitri oltre che del compromesso tra le parti per il tramite dei loro mandatari), dunque da un titolo esecutivo, è promovibile anche a norma dell'art. 615 c.p.c. Del resto, già altra volta l'ordinamento aveva dato agli arbitri il potere di assicurare a sé stessi il titolo esecutivo per la riscossione degli onorari (art. 241, comma 12, Codice degli appalti, nella versione anteriore alle modifiche recate per l'art. 5 d.lgs. n. 53/2010): secondo della Pietra, *op. cit.*, § 3. il lodo è soltanto «prova scritta» del credito degli arbitri ai fini del rilascio dell'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, questa posizione non sembra stimare a sufficienza che il lodo *de quo* è sempre sottoscritto anche «da un rappresentante di ciascuna delle parti», sicchè «contro» ciascuna delle parti la scrittura privata può essere poi prodotta «relativamente alle obbligazioni di somme di denaro».

<sup>23</sup> Manifesta dubbi sull'ipotesi che l'accettazione mancata degli arbitri rispettivamente designati dalle parti possa spiegare efficacia caducante della proposta o dell'accettazione Borghesi, *op. cit.*, § 2.

<sup>24</sup> *Contra* Bove, *op. ult. cit.*, § 7., nota 40.

tale *standard* di validità del lodo si eleva fino ad attingere il livello normativo primario, il solo caso regolato (cfr. n. 3) rimane quello dell'arbitro legalmente incapace di agire ai sensi dell'art. 812. Pare doverne concludere, allora, che, in difetto di motivo di annullabilità, l'infrazione alla norma di protezione della qualificazione professionale del presidente del collegio non goda di sistemi assicurativi in termini di invalidità del lodo, i quali sono certamente bisognosi (come prova anche la citata esperienza del Codice degli appalti) di disciplina apposita, nell'occasione difettosa<sup>25</sup>.

In tale contesto, ammettendosi la surrogabilità nell'esercizio del potere di nomina del terzo originariamente riservato agli arbitri designati dalle parti<sup>26</sup>, il potere surrogatorio del «presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato [ovvero] è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza», non può che essere affidato, in via soltanto preventiva, al sindacato giurisdizionale amministrativo sul provvedimento di nomina (che notoriamente integra funzioni di amministrazione della giurisdizione da parte dell'A.G.) anche per il caso di carente qualificazione professionale del terzo designato.

6.1. Dal punto di vista dell'impugnazione del lodo, la dinamica formativa della volontà di compromettere per arbitri vede nell'atto di promovimento del giudizio, con la relativa sequela di doverosa indicazione (almeno) di «oggetto della domanda» e di «ragioni di fatto e di diritto», l'elemento decisivo della «validità» della convenzione di arbitrato: infatti, diversamente dal mandato ad arbitrare la lite che ai sensi dell'art. 412 sopraggiunge al (e non precede, come è destinato a succedere qui) l'intrapresa del tentativo di conciliazione (con l'altrimenti naturale e previa distillazione del *thema disputandum*), il compromesso si realizza per l'incontro di una proposta e un'accettazione: la prima dai contenuti ovviamente variabili, la seconda dal contenuto fisso («Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte ...»).

Vien fatto di credere, perciò, che il motivo di annullabilità del lodo inerente l'ipotesi che «la convenzione dell'arbitrato è invalida» (n. 1), avendo a che fare col perfezionamento e l'efficacia del contratto col quale «le parti vogliono far decidere da arbitri l[a] controversi[a] tra

---

<sup>25</sup> Secondo Borghesi, *op. cit.*, § 5. si tratta, invece, di ipotesi di «nullità» del lodo.

<sup>26</sup> La disposizione dell'art. 412-*quater*, 5° comma, è nel senso che la legittimazione a richiedere l'intervento sostitutivo dell'A.G. spetta soltanto alla «parte che ha presentato ricorso». Tuttavia, anche in ragione del fatto che l'arbitrato in questione ammette il convenuto alla proposizione di «eventuali domande in via riconvenzionale», non pare inibito alla «parte convenuta» di farsi promotrice della designazione del terzo arbitro.

di loro insort[a]», si debba risolvere primariamente nell' analisi dell'atto di promovimento del giudizio, e non tanto in guisa di atto processuale quanto di vero e proprio atto sostanziale, di «proposta» ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c. (onde, per esempio, non in funzione immediata del «principio del contraddittorio» andrà fatto apprezzamento della completezza della fattispecie, ma in funzione diretta della determinabilità dell' «oggetto del contratto»; e così via).

6.2. Ulteriori elementi fortemente caratterizzanti le «modalità» dell'arbitrato che si sta analizzando appaiono la serrata scansione temporale degli atti del procedimento interamente basata su previsioni legislative («entro trenta giorni», «entro venti giorni», «entro dieci giorni», «nei successivi dieci giorni», «non più di dieci giorni», «almeno dieci giorni prima»), nonché la rilevanza della determinazione elettiva della «sede dell'arbitrato» (che non si identifica *tout court* con la «sede del collegio», anche se lo stabilimento di quest'ultima appare continente), che (diversamente dalla «risoluzione arbitrale» di cui all'art. 412) si sovrappone al foro di competenza *ex art.* 413 c.p.c.

Ora, né la violazione dei termini di legge<sup>27</sup> né la mancanza di una «scelta concorde» della sede (vuoi *dell'arbitrato*<sup>28</sup> vuoi *del collegio*) possono sostanziare ragioni di annullabilità del lodo<sup>29</sup>, la quale ha sempre bisogno che, quale esito effettuale, il procedimento ne abbia veramente risentito sotto il profilo della diminuita garanzia del contraddittorio (art. 808-*ter*, 2° comma, n. 5), con quel tanto di necessaria offensività della compromissione della *chance* che il vizio in parola postula in danno di una parte. Così, potrà darsi in caso di difettosa elezione della sede del collegio (non anche dell'arbitrato, che invero risulterà comunque *ex lege* «nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato» ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.) presso cui

---

<sup>27</sup> Secondo De Critofaro, *op. cit.*, 66, è sempre fatta salva una «contraria volontà delle parti».

<sup>28</sup> E' il caso di precisare qui che la «sede dell'arbitrato» è rilevante per l'identificazione del circondario il cui tribunale ha competenza sulla domanda di annullamento del lodo. Ora, mentre nell'arbitrato ai sensi dell'art. 412, il tribunale competente per l'impugnazione del lodo è individuabile sulla base dei medesimi criteri dai quali sarebbe mutuabile la competenza del tribunale quale virtuale giudice primo del rapporto litigioso, al contrario accade per l'arbitrato ai sensi dell'art. 412-*quater*. Qui, difatti, la primazia *in eligendo* spetta alle parti (ovvero agli arbitri già nominati dalle stesse), né l'eventuale accesso all'A.G. per la nomina del terzo membro del collegio sembra idoneo ad attrarre alla stessa sede (selezionata con criteri praticamente coincidenti con quelli dell'art. 413) le funzioni del Giudice dell'impugnazione, sicché questo potrà concretamente risultare altro da quello virtualmente accessibile quale giudice primo del rapporto litigioso. In via di principio, però, trattandosi di deroga del foro che si realizza, previa autorizzazione legislativa, mediamente e di già nella litispendenza, nessuna crisi di compatibilità sembra emergere dalla permanente comminazione di nullità della «clausole derogative della competenza per territorio» di cui all'art. 413, 8° comma.

<sup>29</sup> *Contra*, ma dubitativamente, Bove, *op. ult. cit.*, § 7.

esercitare i poteri procedurali ovvero assolvere agli speculari oneri della parte, e così quando l'esercizio degli uni o degli altri risulti inibito o aggravato da incongrue limitazioni temporali.

Quanto al termine finale, in concreto stabilito (e non inderogabilmente *ex lege* come nella «risoluzione arbitrale» di cui all'art. 412), vero rimane che il lodo contrattuale non è espressamente dichiarato annullabile se «è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito» (come invece si dice nell'art. 829, n. 6), ma è pur vero che «applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell' art. 1722, n. 1, cod. civ., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti»<sup>30</sup> poiché il termine in parola è essenziale e «si atteggia come “conformativo” del potere degli arbitri», tanto che alla sua «osservanza è subordinata non la sola regolarità della prestazione, ma la riferibilità della loro determinazione alla volontà dei compromittenti»<sup>31</sup>. Pertanto, le «regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo» includono naturalmente il termine per rendere la determinazione contrattuale, la cui fissazione, proroga o sospensione divengono ora mutuabili anche dall'art. 820, con l'effetto di suscitare comunque, qualora la pronuncia del lodo sopravvenga alla scadenza del termine in parola, la potestà rescindente del giudice dell'impugnazione.

7. Fin qui l'esame dell'arbitrato da (solo) compromesso, il quale -come noto- coesiste con arbitrati che, ferme le «modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-*quater*» (non anche, dunque, 412-*ter*<sup>32</sup>), possono venir generati da «clausole compromissorie di cui all'articolo 808 [...] ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» (art. 31, comma 10, del «Collegato lavoro»).

L'interposizione degli enti collettivi, che peraltro è precariamente fungibile da un «decreto» ministeriale per sommi capi disciplinato dall'art. 31, comma 11, realizza uno dei presupposti oggettivi (altri sono di natura temporale, rimanendo esclusa la pattuizione «prima della conclusione del periodo di prova [o che] siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di

---

<sup>30</sup> Cass. 3 gennaio 2001, n. 58, in *Foro it.*, 2002, I, 465, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, 6, con nota di Squiri, *Riferibilità alla volontà delle parti della determinazione arbitrale tardivamente emessa; criteri di giudizio e presunzioni giurisprudenziali* (la decisione di primo grado è invece in *Foro it.*, 1996, I, 1063).

<sup>31</sup> Cass. 30 gennaio 1985, n. 574, in *Foro it.*, 1985, I, 375.

<sup>32</sup> A me non sembra un «lapsus», come invece a Borghesi, *op. cit.*, § 2.



stipulazione del contratto», e di materia, ch  la clausola «non pu  riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro») della ulteriormente necessaria «certifica[zione]» della clausola a norma dell'art. 76 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276: certificazione, essa soltanto, espressamente prevista «a pena di nullit » della clausola del contratto individuale di lavoro.

Stante, allora, la protezione che la certificazione dispiega *ex se* sopra la clausola, siccome «gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili [...], fatti salvi i provvedimenti cautelari» (art. 79 d.lgs. n. 276/2003), non pare consentito alcun sindacato incidentale sulla invalidit  della convenzione di arbitrato a norma dell'art. 808-ter, 2  comma, n. 1), per ritenere la nullit  della clausola certificata, siccome la certificazione sembra assorbire in s  (e, in termini processuali, schermare da) tutte le (altre) possibili ragioni di nullit , onde per avvalersi della *intrinseca* nullit  della clausola occorre previamente aver rimosso giudiziariamente l'*estrinseca* certificazione di validit .

Laddove la competenza giurisdizionale non possa appartenere al Tribunale, come per l'invalidit  propria di una certificazione derivante da «violazione del procedimento» o sussistente «per eccesso di potere» (art. 80, comma 5, d.lgs. n. 276/2003), l'efficacia vincolante della clausola certificata si dispiega fino all'annullamento (o alla sospensione cautelare dell'efficacia) della certificazione da parte del T.A.R. Perci , proprio l'ipotesi della certificazione che sia intervenuta in assenza dell'interposizione normativa che abilitava l'inserzione della clausola individuale ovvero prima del compimento della prova, o del diverso termine *ne ante quem* per la sottoscrizione del patto, sembra appartenere al genere di vizi («eccesso di potere» rispetto alle condizioni *esterne* per una legittima verifica positiva della commissione<sup>33</sup>) che in via principale pu  essere fatto valere esclusivamente presso il G.A. In difetto, non sar  ulteriormente invocabile come ragione di invalidit  della convenzione di arbitrato (tra l'altro dovendosi escludere che possa trattarsi mai di «controversia non arbitrabile» stante la permanente compromettibilit  *ex post* anche delle liti da licenziamento) poich  non appare possibile la disapplicazione incidentale *sine die* dell'atto di certificazione da parte dell'A.G.O., chiamata

---

<sup>33</sup> «Abbastanza diffusa   per  la convinzione che non si possa escludere l'impugnativa per violazione di legge, a pena di incostituzionalit »: L. Zoppoli, *Certificazione dei contratti di lavoro e arbitrato: le liasons dangereuses*, in Auletta, Califano, della Pietra, Rascio (a cura di), *op. cit.*, 940.

essa stessa a giudicare *principaliter* sul relativo oggetto sul motivo tipico di cui al n. 1) dell'art. 808-ter, 2° comma<sup>34</sup>.

Anche una diversa opzione esegetica pare tuttavia legittima: che la copertura della peculiare certificazione attenga soltanto alla «effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto», cioè all'unica condizione essenzialmente *interna* al negozio<sup>35</sup>. In tal caso, non possono residuare dubbi eccessivi ad ammettere che l'azione (in ogni modo necessaria poiché l'A.G.O. rimane inaccessibile altrimenti) di impugnazione del lodo possa realizzare simultaneamente la serie delle condizioni per «impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso» (art. 80, comma 1). Né l'unicità di grado stabilita per l'impugnazione del lodo (e liberamente optata dalla parte che impugnerebbe *uno actu* altresì la certificazione), né la competenza da stabilire a norma dell' art. 413 c.p.c. per l'impugnazione della certificazione (trattasi di criteri normalmente sovrascritti a quello della «sede dell' arbitrato»), né l' obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione per l'impugnazione della sola certificazione (a norma degli artt. 31, comma 4, del «Collegato lavoro» e 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003<sup>36</sup>) paiono ragioni di insuperabile incompatibilità per la petizione congiunta dell' annullamento del lodo e, prima di questo, dell'atto di certificazione della clausola compromissoria siccome non «effettiva[mente]» voluta<sup>37</sup>.

In questa seconda e alternativa prospettiva, l'accessibilità al Tribunale (anche) in sede di impugnazione del lodo sarebbe conservata, ai sensi dell'art. 808-ter, 2° comma, n. 1), altresì per la nullità della convenzione determinata dal deficit di ogni altra rilevante condizione esterna, quindi per il deficit di interposizione della norme di fonte collettiva o ministeriale, di

---

<sup>34</sup> *Contra* L. Zoppoli, *op. loc. cit.*, e Centofanti, *La certificazione dei contratti di lavoro*, in Cinelli e Ferraro (a cura di), *op. cit.*, 40. Io viceversa escludo che, a seguito di clausola certificata, si possa non in via d'azione rimuovere l'efficacia obbligatoria della clausola compromissoria, e dunque accedere direttamente all'A.G.O., siccome *a latere actoris* non è mai invocabile un effetto costitutivo (quale sarebbe la risoluzione di efficacia della certificazione) in via incidentale (cfr., per esemplificazioni suggestive, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass., 16 settembre 1986, n. 5626).

<sup>35</sup> L. Zoppoli, *op. cit.*, 944, giustamente nota in proposito che si tratta soltanto del «contenuto minimo della relativa attività amministrativa».

<sup>36</sup> Ha ragione Bove, *op. ult. cit.*, § 1., nel ritenere «irragionevole» l'ipotesi dell'assenza di ogni conseguenza per il caso di violata condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ove rimasto.

<sup>37</sup> Non incompatibile con questa prospettiva mi sembra quella di de Angelis, *Collegato lavoro e diritto processuale: considerazioni di primo momento*, WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona», 2010, 16.

tempestività della pattuizione, o infine di adeguatezza oggettiva di questa (siccome la lite sul licenziamento rimane comunque arbitrabile, seppure soltanto a seguito di compromesso). Ma si tratterebbe anche di ragioni che -in quanto non più catalizzate dalla certificazione- esporrebbero la nullità della clausola al rilievo incidentale operato dal Giudice del lavoro finanche adito in primo grado e in luogo della sede arbitrale.

Ferruccio Auletta